



Città di Casale Monferrato

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. PREMESSE

Il Comune, in qualità di autorità di pubblica sicurezza, non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio (Art. 80 T.U.LL.P.S., Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

La Commissione Provinciale di Vigilanza è la commissione tecnica che dal 1940 è chiamata ad esprimere un parere sul rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.LL.P.S..

Dal 17 agosto 2001 con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 311/2001 la Commissione di Vigilanza è anche comunale ed è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente.

Ad oggi la Commissione Provinciale di vigilanza è chiamata ad esprimere il parere tecnico solamente nei casi residuali previsti dall'art. 142 del R.D. n. 635/1940, modificato dal D.P.R. n. 311/2001, ossia:

- A) quando la Commissione Comunale non è istituita;
- B) per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali od impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
- C) per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche od elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI:

Il presente Regolamento è adottato sulla base delle seguenti fonti normative:

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza " - **T.U.LL.P.S.**

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" (di cui alla G.U. 26 giugno 1940, n. 149) così come modificato e integrato dal D.P.R. n. 311 del 2001, dal D.P.R. n. 293 del 2002 e dal Decreto Legislativo n. 134 del 1998

Circolare 15 febbraio 1951 n. 16 e ss. mm. del Ministero dell'Interno Direzione Gen. Protezione civile "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo"

Decreto Ministeriale 20 maggio 1992 n. 569 "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre"

Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"

Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"

Decreto Ministeriale 4 maggio 1998 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco"

Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza"

Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 relativo al "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)"

Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2002, n. 293 relativo al "Regolamento per la semplificazione recante modifica all'articolo 141 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni in materia di accertamento tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo"

Decreto Ministero Interno 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"

3. DEFINIZIONE DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

- 1) Per locale di pubblico spettacolo s'intendono:
 - a) i fabbricati e gli ambienti, considerati come un insieme, destinati allo "spettacolo" e/o al "trattenimento", compresi gli annessi servizi e disimpegni;
 - b) i luoghi destinati allo "spettacolo viaggiante" ed ai "parchi divertimento";
 - c) i luoghi all'aperto, anche con specifica delimitazione, attrezzati con impianti appositamente destinati allo "spettacolo" e/o al "trattenimento" e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
 - d) i locali "multiuso" adibiti in via ordinaria ad attività non soggette al controllo di agibilità ai sensi dell'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 recante il "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", ma occasionalmente utilizzati per "spettacolo" e/o "trattenimento";
- 2) Per "spettacoli e/o trattenimenti" s'intendono tutti quei divertimenti intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità, il buon costume.
- 3) La differenza tra "spettacolo" e "trattenimento" consiste nel fatto che allo "spettacolo" il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (ad esempio: cinema, teatro, ecc.), mentre al "trattenimento" il pubblico partecipa più attivamente (ad esempio: feste da ballo, giostre, ecc.).

4. COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all' Artt.141 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza **Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635**, provvede – ai fini dell'applicazione dell'Art.80 del T.U.LL.P.S. – a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'Art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.LL.P.S, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo così come modificato dall'Art. 4 del D.P.R. 28.05.01 n.311.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) esercita la propria attività riguardo a :

- a. teatri, cinematografi, cinema teatri e simili (con capienza fino a 1300 persone);
- b. teatri tenda e locali destinati a spettacoli viaggianti, ad esempio concerti (con capienza fino a 1300 persone);
- c. auditori e sale convegno (con capienza fino a 1300 persone);
- d. luoghi destinati a spettacoli viaggianti, circhi senza animali feroci, ecc. (con capienza fino a 1300 persone);
- e. altri locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
- f. sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
- g. parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
- h. luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati e/o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche ecc.. (con capienza fino a 5000 persone);
- i. locali multiuso, sale polivalenti adibite anche saltuariamente ad attività di spettacolo o trattenimento (con capienza fino a 5000 persone);
- j. impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone).

Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.):

- a. Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio : animazioni di piazza, narrazioni, giochi od esecuzioni musicali, ecc. organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma anche da privati). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 0,8 m, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (parere del Ministero dell'Interno – Dip. Dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n..P529/4109 del 2.07.2003);

- b. Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c. Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone;
- d. Allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) con prevalente attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
- e. Manifestazioni fieristiche, mostre ed esposizioni nel cui ambito non siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

In particolare la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo provvede a:

- a. Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b. Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c. Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d. Accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337, ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante") e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (L. 7 febbraio 1992 n. 150 e L. 13 dicembre 1998 n. 426);
- e. Controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE COMUNALE

Locali e impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone la Commissione è chiamata ad esprimere parere sul progetto nonché ad effettuare le verifiche e gli accertamenti richiesti dalla normativa vigente (sopralluogo di verifica).

Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari od inferiore a 200 persone la Commissione è chiamata ad esprimersi sul progetto mentre le verifiche e gli accertamenti – quindi il sopralluogo della Commissione – sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, geometri o periti, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno (D.M. 19/08/96) ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

Rimangono pertanto alla Commissione sia l'approvazione del progetto che il controllo sulle prescrizioni di cui rispettivamente alle lettere a) ed e) dell'ultimo capoverso del precedente articolo.

Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

Salvo quanto previsto dagli artt. 141-bis e 142 del citato R.D. n.635/1940 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. E' sempre richiesta in tali casi una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, geometri o periti, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno (D.M. 19/08/96), il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie ed il corretto montaggio degli allestimenti; dovranno sempre essere prodotte dal richiedente la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008 e le dichiarazioni di corretto montaggio.

Prima dell'inizio del secondo anno di attività – indipendentemente dalla capienza complessiva dell'allestimento – il richiedente dovrà presentare apposita istanza corredata da

a) relazione tecnica nella quale si attesti che:

- la manifestazione è uguale a quella per cui la C.C.V.L.P.S. ha concesso parere favorevole nell'anno precedente;
- l'allestimento è idoneo;

b) dichiarazioni di conformità degli impianti.

6. COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito definita "Commissione di Vigilanza" o "Commissione") è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per la durata di tre anni dal decreto di nomina.

I componenti della Commissione possono essere destituiti e/o sostituiti in qualsiasi momento con atto motivato del Sindaco.

La Commissione è così composta:

- a. Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b. Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c. Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d. Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f. Esperto in materie elettrotecniche;
- g. Rappresentante del CONI (ove è necessario).

Gli esperti esterni sono nominati dal Sindaco su designazione del rispettivo Ordine professionale.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un tecnico del Settore G.U.T., individuato dal Dirigente responsabile.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 per ogni componente la Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

La Commissione come sopra composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potrà essere coadiuvata, ove se ne ravvisi la necessità, con uno o più esperti in acustica ovvero in altra disciplina tecnica.

La Commissione potrà essere supportata da un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e/o da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, dai consorzi, e/o associazioni di categoria, scelto tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. I pareri espressi dai rappresentanti non hanno per la Commissione natura vincolante.

Il rappresentante del CONI sarà chiamato a far parte della Commissione solo nel caso in cui trattasi di impianto sportivo.

7. RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE - MODALITÀ E CONTENUTO DELLA DOMANDA

La Commissione di Vigilanza interviene a seguito di richiesta scritta – da formularsi a cura dell'interessato nei tempi e nei modi dettagliati nel seguito – per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 80 del T.U.LL.P.S. nelle seguenti tre fattispecie:

1) PARERE SU PROGETTO

Si tratta di un parere preventivo di fattibilità, rilasciato nella fase di esame del progetto per verificare che lo stesso sia conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.

2) SOPRALLUOGO DI VERIFICA

Si effettua a seguito di comunicazione di termine dei lavori di nuova realizzazione o di ristrutturazione dei locali od impianti di pubblico spettacolo.

3) SOPRALLUOGO PER AGIBILITÀ TEMPORANEA

Si effettua a seguito di richiesta per l'ottenimento dell'agibilità necessaria allo svolgimento di alcune manifestazioni a carattere temporaneo (es. concerti, circhi, sagre, spettacoli viaggianti, ecc.).

La domanda, da presentare al competente Settore Gestione Urbana e Territoriale per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.LL.P.S., deve contenere anche la richiesta di esame progetto e/o di sopralluogo e deve pervenire almeno 20 (venti) giorni prima della data di richiesta dell'intervento della Commissione. E' in ogni caso escluso l'istituto del silenzio assenso.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione (in n. 2 copie) di cui al successivo art. 8, a seconda della tipologia di intervento della Commissione Comunale richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

All'istanza dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento.

Qualora il parere della C.C.V.L.P.S. sia richiesto per eventi organizzati dal Comune stesso ovvero per impianti di sua proprietà, l'istanza, corredata da tutta la documentazione di cui al successivo art.8, dovrà essere presentata dal Dirigente Responsabile del Settore interessato.

Il Segretario della commissione provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate e, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, provvederà a darne comunicazione al richiedente indicando altresì il termine perentorio di ottemperanza, utile al rispetto dei successivi termini di adempimento.

8. Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza

a. Convocazione

L'avviso di convocazione ai componenti della Commissione Comunale, contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione, deve essere inviato con avviso scritto, anche a mezzo fax e/o via telematica, entro *10 (dieci) giorni* lavorativi prima della data della convocazione stessa.

I componenti effettivi impossibilitati a partecipare alla riunione convocata dovranno fornire tempestiva comunicazione – a mezzo fax – entro 24 ore dal ricevimento della convocazione. Sarà quindi cura della Segreteria della C.C.V.L.P.S. informare i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

Dei sopralluoghi da eseguire viene data comunicazione al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche delegando il tecnico incaricato.

L'esame dei progetti ed i sopralluoghi richiesti allo scopo del rilascio della licenza di agibilità ex art.80 T.U.L.L.P.S. saranno di massima effettuati dal lunedì al giovedì antecedentemente alle ore 16,00 ed il venerdì antecedentemente alle ore 12,00 , in giorni non festivi. In casi eccezionali, solo su motivata richiesta del soggetto interessato e comunque soltanto nel caso di attività a carattere temporaneo, i sopralluoghi potranno essere effettuati il venerdì pomeriggio antecedentemente alle ore 16,00.

Qualora non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o realizzato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile della Commissione. Qualora, invece, si richieda che l'esame o il sopralluogo siano compiuti entro una data precisa, si rammenta che la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 20 (venti) giorni prima di tale data.

b. Riunione

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti. Dette riunioni si tengono di norma presso gli Uffici della Segreteria della Commissione, presso il Settore Gestione Urbana e Territoriale e nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.

I Commissari hanno l'obbligo di astenersi, ovvero sia di delegare altri, nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, comunicando al Presidente, almeno 5 giorni prima, la sussistenza delle cause di incompatibilità.

Nella seduta della Commissione vengono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

c. Formulazione del parere e relativo verbale

Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti e deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione, motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i..

Il verbale di riunione, al quale deve essere allegato copia del relativo avviso di convocazione, deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte, nonché riportare:

- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente o dal Vicepresidente e da tutti i componenti presenti e comunicato all'interessato per iscritto (anche via fax) a cura del Segretario.

Il segretario della Commissione ha altresì l'incarico di custodire gli originali dei verbali.

d. Spese di funzionamento

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 635/1940 le spese relative al funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.

Le spese per l'esame progetto e per il sopralluogo della Commissione definite con atto della Giunta Comunale.

Le spese non verranno corrisposte solo nel caso in cui le manifestazioni siano organizzate dal Comune di Casale Monferrato, ovvero solo allorché ricorrano simultaneamente le seguenti condizioni:

- a) godano del patrocinio del Comune;
- b) siano completamente gratuite;
- c) non siano sponsorizzate;
- d) siano organizzate da associazioni o enti no-profit.

e. Compenso membri commissione

La Giunta Comunale stabilisce il compenso a favore dei componenti della Commissione.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della Commissione per l'attività di cui all'art. 141 comma 1 lettera e) del regolamento di Attuazione del T.U. 18.6.1931 n. 733 Leggi di Pubblica Sicurezza.

9. Documentazione tecnica necessaria e modulistica

La documentazione tecnica necessaria e la modulistica atte a richiedere l'intervento della C.C.V.L.P.S. verranno predisposte ed eventualmente aggiornate a cura del Dirigente del Settore competente.